

Pubblicato il 05/02/2020

**N. 00085/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2020, proposto da

Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Fipsas, Arci Pesca Fisa - Federazione Italiana Sport ed Ambiente - Comitato Regionale della Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione degli effetti,

della deliberazione della Giunta regionale della Liguria, n. 905 del 29.10.2019, avente ad oggetto: “Approvazione Piano di controllo del **Cormorano** nella Regione Liguria - Anni 2019 – 2023 - autorizzazione al controllo selettivo ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a) dir. 2009/147/CE, articolo 19 e 19 bis l. 157/92, articolo 36 l.r. 29/94”, pubblicata sul sito web di Regione Liguria in data 8.11.2019, nonché di ogni altro atto conseguente applicativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, in esito alla discussione della istanza cautelare ed a fronte di alcune discordanze circa il numero di abbattimenti alla fine concordati nel piano impugnato;

Ritiene necessario, sospendendo nelle more l’efficacia del Piano impugnato, ai fini del decidere, acquisire i seguenti atti:

1)-una documentata relazione da parte della regione Liguria sul numero di esemplari abbattuti, in relazione al numero indicato nella delibera di approvazione del Piano, fino alla data di deposito dell’ordinanza istruttoria;

2)-Una relazione sul numero e sulla qualità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di contenimento della popolazione di cormorani, rispetto alle previsioni del piano regionale approvato;

3)-Indicazione dei siti per i quali siano state approntate e stabilite le modalità di dissuasione incruenta dei volatili, con indicazione dei criteri di scelta operati dagli uffici della regione per la scelta delle aree;

4)-ogni altra utile indicazione o documento circa i siti nei quali stazionano le popolazioni di pesci a rischio secondo le indicazioni fornite dal parere ISPRA o dagli studi commissionati dalla regione all’università di Genova.

Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro sette giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa l'udienza di discussione della domanda cautelare alla data del 19 febbraio 2020.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente, Estensore

Paolo Peruggia, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO